



Provincia di Benevento

Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari
Opportunità

DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 06/06/2025

OGGETTO: Costituzione short-list di idonei alla nomina in qualità di componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di posti presso la Provincia di Benevento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto:

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il D.Lgs. 165/2001. e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 6 e gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001;
- le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L. 56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e a prevenzione dell'assenteismo";
- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 in materia di compensi ai componenti delle commissioni;

Richiamati:

- **l'art. 9 del DPR 487/1994** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal DPR 693/1996 che ai commi di seguito indicati, testualmente recita:
 - **Comma 2.** Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie

oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali (*o dalle associazioni professionali*);

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi esse, in particolare, sono così composte:

- 1) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso: le funzioni di segretario sono scelte da un funzionario appartenente all'ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
 - 2) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
 - 3) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
- **Comma 4.** Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
 - **l'art. 3, comma 11, della L. 56/2019 "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"** che stabilisce: "Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici del concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego";
 - **l'allegato al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Benevento,**

approvato con deliberazione presidenziale n. 278 del 24.10.2023, ed in particolare **l'art. 27** rubricato "Composizione e nomina della commissione" che recita:

1. *Per qualsiasi tipo di procedura, concorsuale o selettiva, la commissione esaminatrice, unica per le prove e l'eventuale preselezione, è composta da un dirigente dell'Ente a rotazione, che la presiede e da due membri di cui uno esterno all'Ente. La presidenza della commissione può essere conferita ad un soggetto esterno purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e ss.*
2. *Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane provvede alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali, provvedendo, per l'individuazione del membro esterno, alla pubblicazione di apposito avviso da destinare agli enti pubblici, oppure richiedendo l'individuazione alla Prefettura competente per territorio, a mezzo stipula di apposita convenzione e/o protocollo di intesa. In tal caso, la Prefettura provvederà a comunicare al dirigente - ai fini della successiva nomina - il nominativo del membri componente esterno.*
3. *La Provincia si dota di un elenco di profili idonei alla partecipazione alle commissioni quali membri esterni esperti, formato secondo regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, secondo i requisiti di seguito indicati.*
4. *All'interno della commissione nella sua composizione è garantita la partecipazione di entrambi i generi in misura equilibrata.*
5. *I membri esterni delle commissioni di concorso sono tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.*

[omissis...];

11. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

[omissis...];

Dato atto che ai commissari nominati saranno erogati, per l'espletamento dell'intera procedura, concorsuale o selettiva i compensi stabiliti dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020, dall'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 e dall'art. 30 del richiamato allegato al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Constatato che:

- il comma 12, dell'articolo 3, della legge 56/2019 stabilisce: "*Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa*";
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 440/2019 fornisce una lettura dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 per cui è possibile e doveroso compensare i componenti esterni delle commissioni di concorso, abbiano o meno essi la qualifica dirigenziale, interpretando pertanto l'articolo 3 comma 12 della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo;

Ritenuto, in virtù di quanto innanzi specificato, di dover procedere alla costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di posti presso la Provincia di Benevento;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14.04.2025: “*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA.*”
- n. 22 del 14.04.2025: “*Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.*”
- n. 23 del 14.04.2025: “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva*”

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’organigramma e funzionigramma, dalla quale risulta che i Servizi Legali rientrano nelle competenze del Settore Servizi di Staff e Supporto, alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- n. 33 del 1.2.2024 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 267/2000)*”;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 109 del 01.07.2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe D’Angelo l’incarico di Dirigente responsabile ad *interim* del Servizio Gestione Giuridica del Personale – Pari Opportunità, con decorrenza dal 15.07.2024 al 15.06.2025;

Richiamata la determinazione n. 85 del 16.01.2025 con la quale è stato prorogato all’ing. Michelantonio Panarese l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di staff – Gestione Giuridica del Personale, Pari opportunità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Dato atto che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

Dato atto altresì che il funzionario responsabile di E.Q. Ing. Michelantonio Panarese, con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati, stante gli atti d’ufficio, sono veri e fondati;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) **DI APPROVARE** l'Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina dei componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici dei concorsi da bandire presso la Provincia di Benevento;
- 2) **DI COSTITUIRE**, in esecuzione dell'art. 27 dell'allegato al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 278 del 24.10.2023, un elenco di componenti esterni per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici che saranno indetti da questo Ente;
- 3) **DI PUBBLICARE** il predetto avviso sul portale inPA, sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013 per la durata di 30 giorni;
- 4) **DI RISERVARSI** la facoltà insindacabile di revocare l'avviso quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa;
- 5) **DI DARE ATTO** che gli elenchi formati potranno essere aggiornati, con cadenza annuale, previo avviso da pubblicarsi con le medesime modalità;
- 6) **DI DARE ALTRESI'** che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di Servizio E.Q.;
 - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- 7) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Funzionario

Dr.ssa Annarita D'Arienzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

(Ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(Arch. Giuseppe D'Angelo)

